

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

DETERMINA N. 100/25/DDA

**ORDINE CAUTELARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 4 e 5, E 9-BIS,
COMMI 4-BIS, 4-TER, 4-QUATER DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI
TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA
(<https://livetv854.me>)**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*” (di seguito, “*Legge europea 2017*”) e, in particolare, l'art. 2, rubricato “*Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE*”;

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” (di seguito, “*Legge antipirateria*”);

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha apportato ulteriori modificazioni alla menzionata Legge antipirateria;

VISTO in particolare l’art. 2 della Legge antipirateria, il quale dispone che l’Autorità “[...] *con proprio provvedimento, ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP prevalentemente destinati ad attività illecite. Con il provvedimento di cui al comma 1, l’Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l’accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI, in particolare, l’art. 8, commi 4 e 5, nonché l’art. 9-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Regolamento;

VISTA la delibera n. 321/23/CONS, del 5 dicembre 2023, recante “*Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l’esecuzione della delibera n. 189/23/CONS attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93*”;

VISTA la delibera n. 48/25/CONS del 18 febbraio 2025, recante “*Aggiornamento dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/14607, acquisita in data 24 giugno 2025 (prot. n. DDA/0001013), è stata segnalata dalla società Dazn, licenziataria ufficiale delle partite dell’intero Mondiale per Club Fifa 2025, la sistematica messa a disposizione, sul sito *internet* <https://livetv854.me>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* che danno accesso alla trasmissione degli incontri del Mondiale per Club Fifa 2025;

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

2. l'istante ha evidenziato che sul sito *internet* sopra indicato è stata messa a disposizione la produzione audiovisiva del Mondiale per Club Fifa 2025, dei cui diritti lo stesso è titolare, in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater della citata legge n. 633/41. In particolare, gli elementi sopra descritti evidenziano un'ipotesi di violazione grave, in ragione della continuità della condotta, della sistematicità della violazione e del significativo valore dei diritti della produzione audiovisiva del Mondiale interessata dalla condotta;
3. con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, del *Regolamento*, l'istante ha presentato motivata richiesta all'Autorità di porre fine alla violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle forme previste dal regolamento di cui alla delibera n. 680/13/CONS e ss.mm.ii.;
4. l'istante ha rappresentato, in particolare, che: *“Livetv854.me è un sito web che ha trasmesso partite del Mondiale per Club Fifa 2025 e che ne promuove la futura trasmissione in violazione del diritto di autore, consentendo l'accesso ai contenuti di cui Dazn Limited è licenziataria ufficiale, come si evince dal comunicato stampa della FIFA disponibile al link: <https://inside.fifa.com/tournament-organisation/commercial/media-releases/dazn-signslandmark-free-to-view-deal-exclusively-broadcast-club-world-cup-2025-globally>. Si rileva come la messa a disposizione delle opere è sistematica e su larga scala. [...] All'indirizzo internet segnalato è stata rilevata la messa a disposizione di numerose partite relative alla competizione indetta dalla FIFA "Club World Cup 2025" di cui Dazn Limited è licenziataria ufficiale. Oltre ad aver trasmesso gli eventi oggetto della istanza DDA/14607, tale sito pubblicizza anche la trasmissione delle future partite relative alla competizione ed è dunque probabile che agli utenti finali saranno illegittimamente resi disponibili tutti gli eventi della competizione. Pertanto, sussiste la minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per Dazn Limited, licenziataria ufficiale dei diritti sull'oggetto di istanza, anche in considerazione delle tempistiche di messa a disposizione delle opere e della necessità di salvaguardare il valore economico connesso a tali diritti, che verrebbe pregiudicato in assenza di un intervento a tutela. Tutto quanto sopra considerato, si chiede a codesta Autorità di ordinare in via cautelare ai sensi dell'articolo 9-bis del citato Regolamento la cessazione della condotta illegittima e si precisa che la presente istanza si estende altresì ad ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione riconducibili ai medesimi contenuti oggetto dell'istanza.”*;
5. il soggetto istante ha inoltre richiesto che i destinatari del presente provvedimento procedano, attraverso segnalazioni successive, al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni. A tal fine, il soggetto istante ha indicato i siti internet e

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

le piattaforme gestite o autorizzate dal titolare dei diritti a trasmettere le opere audiovisive aventi ad oggetto le suddette manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate;

6. dalle verifiche condotte sul medesimo sito risulta l'effettiva messa a disposizione dei link per accedere alle opere audiovisive aventi ad oggetto anche manifestazioni sportive trasmesse in diretta, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare, e dunque diffuse in presunta violazione degli artt. 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater, della citata legge n. 633/41;
7. dalle verifiche condotte, la Direzione ritiene altresì sussistenti i requisiti per il ricorso al procedimento cautelare di cui all'art. 9-bis del *Regolamento*, avendo l'istante adeguatamente provato sia il carattere manifesto della violazione dei diritti, sia l'esistenza della minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile;
8. dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:
 - il nome a dominio, risulta registrato dalla società Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu, con sede in Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Paesi Bassi, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@registrar.eu, email@registrar.eu e domreg@openprovider.nl, per conto di un soggetto non identificabile della Gran Bretagna;
 - la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, California, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come *reverse proxy* per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* sono forniti dalla società AYOSOFT LTD, con sede a 71-75, Shelton Street, Covent Garden, Londra, WC2H 9JQ, Regno Unito, Gran Bretagna, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@dexdc.com e info@dexdc.com cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Kermanshah, Repubblica Islamica dell'Iran;
9. dai riscontri effettuati risulta che il sito oggetto dell'istanza consente l'accesso ad una significativa quantità di opere digitali accessibili tramite *streaming*, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare. Emerge altresì che la condotta riveste carattere massivo, investendo una pluralità di partite, tutte rientranti nella produzione audiovisiva relativa al Mondiale per Club Fifa 2025, ciò configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater della legge sul diritto d'autore; si tratta inoltre di una violazione di carattere unitario, che si rinnova ad ogni giornata della competizione, avente ad oggetto la produzione audiovisiva dell'intero Mondiale;
10. la Direzione ritiene sussistenti i requisiti per il ricorso al procedimento cautelare di cui all'art. 9-bis del *Regolamento*. In particolare, quanto al *periculum in mora*, questo è provato dal valore economico dei diritti violati, il cui valore risiede proprio nella trasmissione in diretta rispetto all'evento. Infine, il *fumus boni iuris* è provato dalla

titolarità dei diritti in capo al soggetto istante e dalla conseguente diffusione illecita operata attraverso il sito oggetto di istanza. Gli elementi evidenziati sono tali da provare la minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per il titolare dei diritti;

11. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
12. l'art. 9-bis, comma 3, del *Regolamento* stabilisce che l'ordine cautelare di cui al comma 1 è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati e comunicato al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1;
13. l'ordine cautelare è notificato, altresì, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono porre fine alla violazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del *Regolamento*, cessando la messa a disposizione della produzione audiovisiva del Mondiale per Club Fifa 2025. Qualora ciò si verifichi, la Direzione revoca il presente ordine cautelare ed archivia in via amministrativa l'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 4, *lett. b*);
14. l'articolo 9-bis, comma 4-*quinqüies*, stabilisce che il soggetto istante comunica all'Autorità con le successive segnalazioni di cui al comma 4-*quater* i siti *internet*/indirizzi telematici su cui, dopo l'adozione dell'ordine cautelare, sono disponibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei diritti d'autore o connessi oggetto dell'istanza in esame. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo, per ogni indirizzo IP e nome a dominio segnalato, prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate;
15. l'Autorità, tramite la piattaforma "*Piracy Shield*", i cui requisiti tecnici e operativi sono stati definiti nell'ambito del tavolo tecnico istituito in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, comunica le stesse ai destinatari del provvedimento i quali procedono, secondo le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 2, comma 5, della Legge antipirateria e 9-bis, comma 4-*sexies* del *Regolamento*, al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni;
16. i destinatari del presente ordine cautelare possono proporre reclamo inviandolo all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione dell'ing. Luca Salandri, funzionario responsabile del procedimento, tramite PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/14607**", entro

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

il termine di **cinque giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 5, del *Regolamento*;

17. la proposizione del reclamo avverso i blocchi eseguiti in attuazione delle successive segnalazioni deve del pari avvenire entro cinque giorni lavorativi ai sensi dell'art. 9-bis, comma 5, dal blocco medesimo di cui viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito www.agcom.it;
18. la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione del presente ordine cautelare;
19. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine cautelare di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://livetv854.me>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria entro 24 ore dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

ORDINA

ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, di provvedere in via cautelare alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://livetv854.me>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro 24 ore dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione dell'accesso al sito <http://livetv854.me> e a tutti i futuri nomi a dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni che saranno comunicati dall'Autorità, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 4-sexies, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 8, del *Regolamento*, in caso di inottemperanza al presente ordine cautelare e di mancata proposizione del reclamo di cui al comma 5, la direzione ne informa l'Organo Collegiale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione del presente ordine cautelare sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore